

**Condizioni Generali di Contratto di compravendita
di prodotti di Geobrugg Italia Srl
con o senza la posa in opera o l'assistenza al montaggio.**

Edizione 14.07.2023

Il presente documento contiene le Condizioni Generali che disciplinano i contratti di compravendita di Geobrugg Italia Srl, con o senza le attività di posa in opera o l'assistenza al montaggio da parte di quest'ultima

1. Articolo 1 – Definizioni

- 1.1. Di seguito è definito il significato di alcune parole ricorrenti nelle presenti Condizioni:
- 1.1.1. Fornitore: la Geobrugg Italia Srl.
- 1.1.2. Forniture: l'oggetto del Contratto di compravendita.
- 1.1.3. Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 1.1.4. Committente: l'acquirente della fornitura, con o senza posa in opera o l'assistenza e/o la supervisione al montaggio, del prodotto della Geobrugg Srl.
- 1.1.5. Ordine: la proposta di acquisto del Committente.
- 1.1.6. Conferma dell'Ordine o Contratto: la proposta di acquisto del Committente accettata del Fornitore.
- 1.1.7. Servizi: le attività accessorie di posa in opera e/o di montaggio o di assistenza e/o supervisione al montaggio da parte del Fornitore.

2. Articolo 2 – Il Contratto

- 2.1. Le presenti Condizioni trovano applicazione ai Contratti di compravendita della Geobrugg Italia Srl. Le Forniture possono comprendere anche le attività accessorie di "Servizi", consistenti nella posa in opera o nel montaggio dei prodotti stessi o nella supervisione nel loro montaggio.
- 2.2. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Committente riceve la conferma dell'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore.
- 2.3. L'oggetto del Contratto di compravendita è indicato in modo compiuto nella Conferma dell'Ordine.
- 2.4. Le eventuali condizioni generali di contratto del Committente trovano applicazione solo se accettate per iscritto dal Fornitore.
- 2.5. Tutte le pattuizioni e le dichiarazioni delle Parti, giuridicamente rilevanti, così come ogni deroga alle presenti Condizioni, devono essere espresse per iscritto, pena l'invalidità e l'inefficacia delle stesse.

3. Articolo 3 – Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1. I prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nella Conferma dell'Ordine. Il termine di pagamento deve essere osservato anche in caso di ritardo nella consegna delle Forniture o nel caso di mancanza di irrilevanti parti delle Forniture.
- 3.2. Il luogo d'adempimento per i pagamenti è il domicilio del Fornitore. Il Committente non è legittimato a

sospendere i pagamenti o compensarli con crediti in contropartita.

- 3.3. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, il Committente è costituito in mora senza necessità di una previa intimazione scritta. Sulle somme corrisposte in ritardo sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

4. Articolo 4 – Termine per la Fornitura

- 4.1. I termini di consegna decorrono dal giorno dell'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore.
- 4.2. Il Fornitore non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna in caso di: forza maggiore o evenienze straordinarie, penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche; ritardi imputabili al Cliente. In particolare, per la mancata o tardiva comunicazione di dati indispensabili per l'evasione dell'ordine; per mancato rispetto delle condizioni di pagamento, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 Codice Civile.
- 4.3. I ritardi imputabili al Fornitore potranno dar luogo ad eventuali risarcimenti unicamente nei casi in cui nell'accettazione dell'ordine siano state espressamente pattuite delle penali, ed in ogni caso fino ad un importo massimo pari al 10% del valore della fornitura.
- 4.4. Il Fornitore deve prendere in consegna le merci anche in caso di consegne parziali o successive alla data convenuta. Saranno a carico dello stesso tutte le spese generate dal mancato ritiro della merce.
- 4.5. In caso di modifiche all'ordine, che siano state concordate dalle parti ai sensi delle presenti Condizioni, il termine di consegna verrà automaticamente prorogato del tempo necessario per l'esecuzione dell'ordine così come modificato.
- 4.6. In caso di pagamento a rate, il Cliente, ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, acquista la proprietà della cosa solo a seguito del pagamento dell'ultima rata del prezzo, assumendosene i rischi al momento della consegna.
- 4.7. Il Termine per la consegna della Fornitura sarà prorogato in ogni caso in cui il Fornitore non sia in condizione di rispettarlo per fatto ad esso non imputabile.

5. Articolo 5 – Trasferimento del rischio

- 5.1. Il rischio è trasferito con la fornitura EXW (INCOTERMS 2010) o con la conclusione dell'eventuale montaggio o della supervisione dello stesso.

6. Articolo 6 – Accettazione

- 6.1. La Fornitura dei prodotti oggetto del Contratto si intende accettate nel momento della consegna al Committente. Il Committente è pertanto tenuto a verificare la Fornitura nel momento della loro consegna. Eventuali vizi devono, a pena di decadenza, essere notificati per scritto dal Committente al Fornitore entro 7 giorni dalla data della consegna.
- 6.2. Qualora il Committente ravvisi vizi nelle Forniture, può pretendere unicamente l'eliminazione dei vizi stessi entro un termine adeguato, ma solo nel caso in cui questi siano imputabili al Fornitore.
- 6.3. Qualora non si ravvisino vizi delle Forniture, o solo vizi non essenziali, le Forniture s'intendono accettate con la conclusione della verifica.
- 6.4. Le pretese del Committente derivanti da vizi delle Forniture, o in relazione ad essi, sono disciplinate in modo esplicito e compiuto al presente punto 6. Detta limitazione di responsabilità non trova applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite

7. Articolo 7 – La Garanzia

- 7.1. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme alle specifiche dell'Ordine di acquisto e che la stessa rispetta le norme ed i regolamenti vigenti ed è adatta all'impegno richiesto dal Committente ed è priva di difetti e vizi tali da renderla inadatta all'uso richiesto.
- 7.2. Il Fornitore non risponde delle conseguenze derivanti da un uso non conforme dei prodotti oggetto della Fornitura, ovvero derivanti dal suo non corretto montaggio o posa in opera o manutenzione da parte di terzi. Inoltre, la garanzia non opera in caso di sovraccarico, di catastrofi naturali o di danni ambientali non provocati dal Fornitore.
- 7.3. Attentati terroristici e criminali, furti ed evasioni, nonché atti vandalici, di sabotaggio, sinistri, nonché incidenti industriali o alle infrastrutture, sovraccarico, disastri naturali, danni ambientali, come pure rischi e pericoli simili sono eventi sporadici e imprevedibili per quanto concerne durata, localizzazione e intensità. I metodi e le cause dei sinistri, di diversa natura e spesso imprevedibili, possono anche essere il risultato di una combinazione di metodi e cause differenti. In ragione della molteplicità di fattori che influenzano tali eventi, non esiste una scienza esatta in grado di garantire protezione a persone, beni, infrastrutture, ecc. Tuttavia, procedimenti di calcolo ingegneristici, che fanno riferimento a parametri noti, e l'attuazione di adeguate misure per la messa in sicurezza di zone a rischio identificate, riducono considerevolmente il pericolo di danni a persone o beni. Per le suddette ragioni, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della non conformità del sistema, se tale non conformità è conseguenza dei succitati eventi e/o circostanze. Tra altri fattori, una procedura di importanza chiave per garantire la protezione è il monitoraggio, l'ispezione e la corretta manutenzione della Fornitura da parte del Committente. In aggiunta ai suddetti eventi (attentati

terroristici o criminali, ecc.), il degrado della sicurezza del sistema può essere causato anche da parametri di dimensionamento inadeguati o dal mancato utilizzo dei componenti standard indicati, nonché di sistemi e parti originali, e/o corrosione (causata da processi di corrosione, manomissioni o altra influenza esterna). Per le suddette ragioni, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile della non conformità della fornitura, se tale non conformità è conseguenza dei succitati eventi e/o circostanze.

- 7.4. Qualora i prodotti oggetto della Fornitura risultassero affette da vizi prima della scadenza della garanzia, il Committente può pretendere unicamente l'eliminazione degli stessi entro un termine adeguato, se questi sono imputabili al Fornitore.
 - 7.5. L'obbligo in capo al Fornitore di eliminazione dei vizi presuppone che il Committente notifichi per scritto i vizi stessi nel periodo di operatività della garanzia, non appena essi vengono individuati.
 - 7.6. In caso di vizi riconosciuti dal Fornitore, quest'ultimo si farà carico unicamente dei costi di ripristino sostenuti nel suo stabilimento. Tutte le altre spese sono a carico del Committente.
 - 7.7. La garanzia del Fornitore ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data della consegna della Fornitura franco fabbrica. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1510 del Codice Civile, si intende liberato dell'obbligo della consegna con l'affido della merce al vettore incaricato, pertanto il rischio relativo al trasporto grava sul Committente. In caso di reso porto franco, espressamente concordato tra le parti, sarà cura del Fornitore scegliere un corriere di propria fiducia. Nel caso in cui la Fornitura si accompagnata da attività accessorie del Fornitore consistenti nei "Servizi" di posa in opera o di assistenza al montaggio, il termine di 12 mesi decorrerà, solo per queste attività, dalla data della loro conclusione. In ogni caso, nel caso in cui la Fornitura sia accompagnata dai suddetti Servizi accessori, la garanzia per tali Servizi non potrà eccedere i 14 mesi decorrenti dalla data contrattualmente prevista per l'invio delle Forniture.
 - 7.8. In caso di vizi occulti, il Committente, a pena di decadenza, deve denunciare al Fornitore il vizio entro sette giorni dalla scoperta, purché la denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della consegna.
- 8. Articolo 8 – Patto di riservato dominio**
- 8.1. Le Forniture restano di proprietà del Fornitore finché quest'ultimo non avrà incassato integralmente il corrispettivo contrattualmente previsto. Il Committente, pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1523 del Codice Civile, acquista la proprietà dei prodotti oggetto della Fornitura solo a seguito del pagamento, andato a buon fine, dell'ultima rata. In ogni caso, il Committente si assume i rischi delle cose oggetto della Fornitura nel momento della loro consegna.

9. Articolo 9 – Limitazione di responsabilità

- 9.1. Il Fornitore non risponde di danni che non siano diretta conseguenza delle Forniture. Sono escluse tutte le pretese del Committente afferenti al risarcimento di danni non cagionati direttamente alle Forniture, quali p. es. perdite d'usufrutto, perdita di ordini, lucro cessante, richieste avanzate da terzi o di risarcimento danni indiretti o conseguenti, indipendentemente dal motivo giuridico su cui si fondano le pretese. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore derivante dal Contratto o dalla sua esecuzione non conforme, o in relazione non potrà eccedere complessivamente il 50% del prezzo convenuto per le Forniture effettuate.
- 9.2. Le pretese avanzate dal Committente in forza del presente contratto o della sua esecuzione non conforme, o in relazione a ciò, sono disciplinate in modo esplicito e compiuto nelle presenti Condizioni. Sono escluse altre ulteriori pretese. Dette limitazioni di responsabilità non trovano applicazione in caso di colpa grave o intenzioni illecite.

10. Articolo 10 – Ritiro di parti delle Forniture

- 10.1. Il Fornitore si riserva la facoltà di riprendere determinate parti delle Forniture, alle condizioni che saranno concordate per scritto con il Committente.

11. Articolo 11 – Modifiche al Contratto e alle Condizioni Generali

- 11.1. Eventuali modifiche del Contratto o alle presenti Condizioni avrà valore solo se concordata per scritto tra Committente e Fornitore.
- 11.2. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni dovesse rivelarsi interamente o in parte inefficace, essa sarà sostituita dalle Parti con una nuova pattuizione, che si avvicini quanto più possibile al fine economico della disposizione originaria.

12. Articolo 12 – Foro esclusivo competente e normativa applicabile

- 12.1. Per ogni controversia comunque connessa e/o derivante dal Contratto a dalle presenti Condizioni sarà devoluta in via esclusiva al Foro competente di Roma.
- 12.2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni o dal Contratto trova applicazione la normativa italiana ed in particolare quanto stabilito dal Codice Civile.

13. Articolo 13 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

- 13.1. Il titolare del trattamento è Geobruigg Italia Srl a socio unico, con sede in Bergamo, Via XXIV Maggio n.17, Partita IVA e CF 04448670960, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento, anche utilizzando l'indirizzo e-mail info@geobruigg.it.
- 13.2. I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per l'esecuzione del contratto (Art. 6.1.b.

Regolamento), compresa la gestione dell'anagrafica dei clienti e l'invio di comunicazioni di servizio in relazione all'esecuzione della prestazione richiesta, e per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento).

- 13.3. L'account di posta elettronica o l'indirizzo postale potrà essere utilizzato per l'invio di comunicazioni promozionali (es. newsletter) in base ad un legittimo interesse del titolare del trattamento (Art. 6.1.f del regolamento) previsto dalla normativa di riferimento (il cd. soft-spam) purché si tratti di beni e servizi analoghi a quelli oggetto del contratto.
- 13.4. I dati trattati sono comuni e non vengono richiesti dati particolari (Art. 9 Regolamento). Siccome le vengono richiesti dati strettamente necessari per eseguire il contratto e adempiere ad obblighi di legge, il conferimento dei dati è indispensabile per instaurare il rapporto contrattuale.
- 13.5. I dati potranno essere trattati solo da: soggetti autorizzati (Art. 29 Regolamento, ad esempio personale amministrativo e collaboratori); o nominati responsabili del trattamento (Art. 28 Regolamento) o titolari autonomi del trattamento cui i dati possono essere comunicati per motivi di interesse pubblico o in adempimento ad obblighi di legge (ad esempio consulenti del titolare del trattamento, società che offrono servizi informatici e di supporto dell'attività aziendale, istituti di credito, autorità pubbliche).
- 13.6. I dati verranno trasmessi in Svizzera alla società controllante, dove verranno trattati con le medesime garanzie fornite dalla normativa dell'Unione Europea. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi previsti dalla normativa fiscale o per la gestione di eventuale contenzioso.
- 13.7. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli Articoli dal 15 al 23 del Regolamento, La informiamo che il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti: a) diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica; b) nei casi previsti dalla normativa, il diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento; c) nei casi previsti dalla normativa, il diritto alla portabilità dei dati; d) se il trattamento si basa sul consenso, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- 13.8. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
- 13.9. Per ogni informazione, la invitiamo a consultare il sito Internet dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it – dove troverà una sezione dedicata a tali diritti. Per l'esercizio dei suoi diritti potrà sempre rivolgersi, oltre all'indirizzo mail del

GEOBRUGG Italia Srl a socio unico

Via XXIV Maggio, 17

I-24128 Bergamo – BG

telefono +39 02 518 77 240

info@geobruigg.it, geobruigg.italia@pec.it, www.geobruigg.it

4 -

titolare info@geobruigg.it all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

14. Articolo 14 – Condizioni di montaggio

14.1. Per gli eventuali Servizi trovano applicazione in via sussidiaria le Condizioni di montaggio di del Fornitore, allegate alle presenti Condizioni, di cui costituiscono parte integrante.

15. Articolo 15 – Approvazione

15.1. Il Committente approva espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, quanto previsto e stabilito nella presenti Condizioni, di

cui accetta tutte le condizioni e clausole, senza eccezione o deroga alcuna, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli articolo 2 - Il Contratto, paragrafo 2.5; articolo 3 – Prezzi e condizioni di pagamento, paragrafo 3.2; Articolo 4 – Termine per la fornitura, paragrafi 4.1, 4.2, 4.3; articolo 5 – Trasferimento del rischio; articolo 6 - Accettazione, paragrafi 6.1 e 6.2; articolo 7 – La garanzia, paragrafi 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; Articolo 8 – Patto di riservato dominio; articolo 9 – Limitazioni di responsabilità; Articolo 12 – Foro competente e normativa applicabile, paragrafi 12.1 e 12.2.

Firmando, il legale rappresentate dichiara di aver letto e capito tutti e 15 gli Articoli che compongono le presenti Condizioni Generali di Compravendita di prodotti di Geobruigg Italia Srl, con o senza la posa in opera o l'assistenza al montaggio.

Timbro e firma legalmente valida

Luogo e data

.....

.....

Amministrazione@Geobruigg.it

Cantieri@Geobruigg.it

Commerciale.Geohazard@Geobruigg.it

Industrial.Safety.Solutions@Geobruigg.it

Ufficio.Tecnico@Geobruigg.it

Banca Popolare di Sondrio
Agenzia di Campione d'Italia
IBAN: H056 9651 0500 0002 0103 X42
BIC: POSOIT2207

